

Proc. R.G. 3019/2021



TRIBUNALE DI BENEVENTO

VERBALE DI UDIENZA

Oggi **13 settembre 2021**, innanzi alla dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, quale giudice del lavoro, nella causa promossa da

LUCIA MERCURIO (avv. CURATOLO MAURIZIO)

contro

MINISTERO ISTRUZIONE

all'udienza svoltesi mediante lo scambio e il deposito telematico di sintetiche note scritte, giusta quanto previsto dall'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, è comparso, tramite il deposito di note scritte, il procuratore di parte ricorrente.

Il giudice

rilevato che la notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato è stata effettuata il 20.08.2021 e quella ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del M.I. il 24.08.2021, e che nessuno dei resistenti si è costituito;

rilevato che con il decreto di fissazione dell'udienza è stato disposto che la notifica fosse effettuata "nel rispetto dei termini di legge", da intendersi come quello fissato dall'art. 415 c.p.c., e che tale termine non è stato osservato,

rinvia all'udienza del 4 ottobre 2021, ore 9.30, onerando parte ricorrente alla rinotifica alla controparte del ricorso e del presente provvedimento almeno 15 giorni prima dell'udienza;

visti l'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 23, comma 1 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e l'art. 7, comma 1 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105,

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 71/2021 del 4 agosto 2021,

DISPONE

che la predetta udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, denominate "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA";

AVVERTE

- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;



- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, in caso di omissio depositio da parte di uno o più difensori si procederà in sua/loro assenza, mentre se nessuna delle parti effettua il depositio telematico di note scritte si provvederà ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che in caso di costituzione del convenuto il giorno dell'udienza entro le 10.30, senza il depositio contestuale delle note scritte, la causa può essere rinviata, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Il giudice  
dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari

